

sabato, maggio 16, 2020

Accedi


[PRIMA PAGINA](#)
[NOTIZIE SUMAI](#)
[NOTIZIE LOMBARDIA](#)
[AIFA](#)
[SANITÀ NAZIONALE](#)

[Home](#) > [Sanità nazionale](#) > [Ministero della Salute](#) > [Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede](#)

Fase 2, nuovo decreto sulle riaperture: ecco cosa prevede

Di [Ministero della Salute](#) · 16 Maggio 2020

1 Visualizzazioni



Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un **decreto legge** che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti

NELLA STESSA REGIONE

A partire dal **18 maggio**, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della **stessa regione** non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al **2 giugno** restano **vietati** gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere **dal 3 giugno**, gli spostamenti **tra regioni diverse** potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2

del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

DA E PER L'ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti **da e per l'estero**, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA

È confermato il **divieto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei **protocolli** sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire **dal 18 maggio**, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida**, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le **misure limitative** delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

MONITORAGGIO REGIONALE

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con **cadenza giornaliera** l'andamento della **situazione epidemiologica** nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del **sistema sanitario regionale**. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al **ministero della Salute**, all'**Istituto superiore di sanità** e al **Comitato tecnico-scientifico**. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la **sospensione** dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la **sanzione amministrativa** di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000**, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura** dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Leggi il [comunicato di Palazzo Chigi](#)

Leggi l'articolo completo al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministro&id=4763

TAGS

MINISTERO

NOTIZIE

SALUTE

SANITÀ NAZIONALE

ARTICOLO PRECEDENTE

Contact tracing: corso fad dell'Iss aperto anche a biologi e assistenti sanitari



Ministero della Salute

<http://www.salute.gov.it>
ARTICOLI CORRELATI **ALTRO DALL'AUTORE**
< | >

Contact tracing: corso fad dell'Iss aperto anche a biologi e assistenti sanitari

Covid-19, situation report update at 15 May 2020 18.00

Covid-19, i casi in Italia 15 maggio ore 18

Ricetta digitale dei farmaci per la terapia del dolore. La circolare con tutti i dettagli

Malattie infettive, la guida ISS per la prevenzione della Legionella negli impianti idrici di edifici non utilizzati durante la pandemia



SUMAI Lombardia

Via Costanza Arconati, 9 - 20135 Milano

Telefono: +39 02 475450

Trovaci su Google Maps

Contattaci: lombardia@sumaiweb.it
SCELTO DALLA REDAZIONE

TURNI VACANTI 4° TRIMESTRE 2019

20 Dicembre 2019


PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON LESIONE MIDOLLARE

12 Ottobre 2019


LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO E FRAGILE: UN ANNO...

12 Ottobre 2019

CATEGORIE POPOLARI

 Agenzia Italiana del Farmaco 5032

 ANSA 3795

 Notizie Lombardia 3136

 Ministero della Salute 1359

 Sanità nazionale 144

 Il Sole 24 Ore Sanità 46

 Notizie SUMAI 37

 Editoriali 17

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze. Non useremo tuttavia i tuoi dati a fini promozionali o di marketing.

OK

Leggi la nostra Informativa Privacy e la nostra Informativa Cookies